



COMUNE DI CAVIZZANA

- PROVINCIA DI TRENTO -

S T A T U T O C O M U N A L E

Allegato alla deliberazione consiliare n. 19 di data 23.11.2006

Modificato con deliberazione consiliare n. 22 dd 21.08.2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 06 dd 14.03.2016

PREMESSA

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Territorio e sede	pag. 5
Art. 2. Stemma e gonfalone	pag. 5
Art. 3 Principi ispiratori e obiettivi programmatici	pag. 5

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 4. Nozione	pag. 7
Art. 5. Regolamento	pag. 7

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6. Istanze, petizioni e proposte	pag. 8
---------------------------------------	--------

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7. Consultazione popolare	pag. 9
Art. 8. Consulte Comitati e conferenze	pag. 9

CAPO III – REFERENDUM

Art. 9. Norme generali	pag. 10
Art. 10. Esclusioni	pag. 10
Art. 11. Norme procedurali	pag. 11
Art. 11 bis - Referendum confermativo delle modifiche allo Statuto Comunale	pag. 11

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12. Attribuzioni	pag. 12
Art. 13. Convocazione	pag. 13

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 14. Attribuzioni e funzionamento	pag. 14
Art. 15. Composizione	pag. 14
Art. 16. Consigliere delegato	pag. 15
Art. 17. Mozione di sfiducia	pag. 15

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 18. Attribuzioni	pag. 16
-----------------------	---------

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 19. Il Presidente del Consiglio	pag. 17
Art. 20. Gruppi consiliari	pag. 17
Art. 21. Il Consigliere comunale	pag. 17
Art. 22. Commissioni	pag. 18

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 23. Norme generali	pag. 19
Art. 24. Prerogative dell'opposizione	pag. 19

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 25. Principi	pag. 20
Art. 26. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	pag. 20

TITOLO V – GARANZIE

Art. 27. Opposizioni e ricorsi pag. 21

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 28. Il Difensore civico pag. 22

Art. 29. Incompatibilità e ineleggibilità pag. 22

Art. 30. Attivazione dell'istituto pag. 23

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31. Principi pag. 24

Art. 32. Forma di gestione amministrativa pag. 24

Art. 33. Organizzazione pag. 25

Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco pag. 25

Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta pag. 26

Art. 36. Il Segretario comunale pag. 27

Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso pag. 28

Art. 38. Rappresentanza in giudizio pag. 28

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 39. Enunciazione dei principi generali pag. 29

Art. 40. Convocazioni e comunicazioni pag. 29

Art. 41. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni pag. 29

Art. 42. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni pag. 30

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 43. I Regolamenti pag. 31

Art. 44. Le ordinanze pag. 31

Art. 45. Sanzioni amministrative pag. 31

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46. Procedimento amministrativo pag. 32

Art. 47. Istruttoria pubblica pag. 32

Art. 48. Regolamento sul procedimento pag. 32

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 49. Principi pag. 34

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 50. Linee programmatiche pag. 35

Art. 51. Programmazione finanziaria - controllo pag. 35

Art. 52. Gestione - controllo pag. 36

Art. 53. La gestione del patrimonio pag. 36

Art. 54. Servizio di tesoreria pag. 37

Art. 55. Il revisore dei conti pag. 37

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 56. Norme generali pag. 38

Art. 57. Tariffe pag. 38

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58. Revisioni dello statuto pag. 40

Art. 59. Norme transitorie pag. 40

Art. 60. Disposizioni finali pag. 40

PREMESSA

Cavizzana è situata sopra un conoide a quota 700 metri in destra-Noce, ed il suo territorio, compreso tra il Rio Tinto a ovest e il Rio Caldo a est, è coltivato a frutteti, prati e campi.

A monte dell'abitato si estende un vasto bosco di conifere e ceduo.

Storicamente, l'insediamento delle prime abitazioni (masi) è legato all'attività agricola e alla lavorazione del ferro che si svolgeva in località "Fosine" sfruttando la forza delle acque del Rio Caldo.

In passato la viabilità del paese era costituita da una "strada romana" che attraverso due ponti, lo collegava al resto della valle (Cassana e Caldes). L'attuale strada, compreso il ponte sul Noce, è stata realizzata negli anni '50 a cura dell'ASUC.

Recentemente la Provincia Autonoma di Trento, titolare della competenza relativamente alle strade di accesso all'abitato di Cavizzana, ha realizzato un rilevante intervento con il rifacimento del ponte sul torrente Noce ed allargamento del tratto stradale interessato anche dalla pista ciclabile.

Nel 1906 Cavizzana subì un grande incendio che ridusse in cenere la quasi totalità delle case. Gli uomini erano in gran parte assenti per la loro emigrazione in America, dove svolgevano attività strettamente legate alla lavorazione del legno.

La chiesa, in stile gotico, risale ai primi del 1400 ed è dedicata a S. Martino Vescovo di Tour, figura attualmente rappresentata nello stemma comunale.

Il paese, comune fino al 1928, successivamente aggregato a quello di Caldes (R.D. 15.11.1928 n° 2742) mantenendo una amministrazione separata degli usi civici, è stato ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale preesistente con la L.R. 29.10.1956 n° 17 a far data dal 1° gennaio 1957.

Le piccole dimensioni della Comunità hanno favorito lo sviluppo di varie forme di Associazionismo, in modo da sopperire alle limitate risorse disponibili. In particolare il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari ha da sempre costituito un punto di sicuro riferimento per la collettività a fronte di qualsiasi esigenza e necessità.

Recentemente si è costituita l'Associazione "Proloco di Cavizzana" alla quale sono stati attribuiti rilevanti compiti collaborativi con il Comune, principalmente nel settore culturale e di recupero e mantenimento degli usi e tradizioni locali.

A tutti i componenti del volontariato locale si rivolge un pensiero grato del Consiglio comunale a nome dell'intera collettività.

TITOLO 1°: PRINCIPI

ART. 1

Territorio e sede

1. Il territorio del Comune di Cavizzana ha un'estensione di ettari 477.66,86 e confina con i comuni catastali di Bozzana (ad Ovest), Cles (a Sud), Caldes (ad Ovest e Nord-Ovest), S.Giacomo (a Nord-Est). Sono di proprietà comunale, inoltre, ettari 14.62,33 in C.C. di Bozzana, destinati a bosco.

2. Una porzione del proprio territorio dell'estensione di ettari 211.76,70 denominata "Malga Cortinga" si trova in Val di Rabbi (C.C. di Arnago).

3. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

4. La sede del Comune è ubicata in s.v. civico n° 21 nelle ex scuole elementari dedicate a Padre Celestino Rizzi.

5. Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

6. Il Consiglio comunale individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti stessi.

ART. 2

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli già in uso, aventi le caratteristiche ed i colori di cui alla delibera consiliare di adozione n° 41 del 30.09.1987.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 3

Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Cavizzana è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dello Statuto di Autonomia della Provincia Autonoma di Trento.

2. Lo Statuto è l'Atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia

normativa ed organizzativa del Comune ed è fonte primaria dell'ordinamento comunale.

3. Le funzioni degli organi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge.

4. Per l'interesse della comunità, gli organi del Comune:

- assicurano la promozione dei valori culturali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni;

- tutelano i valori religiosi e sociali di cui la comunità è maggiore espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di associazione di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini;

- proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio.

5. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo evolutivo della società civile, assicurando costante coerenza fra le norme dello Statuto e le condizioni sociali, economiche e civili dei cittadini.

6. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, morale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed ai principi generali della Costituzione.

7. Rappresenta e cura gli interessi della propria comunità perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politico-amministrative.

8. Persegue la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse produttive, naturali, ambientali, storiche, culturali, religiose, artigianali e turistiche presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

9. Promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo.

10. Concorre alla salvaguardia dell'ambiente ed alla valorizzazione del territorio come bene non riproducibile, per assicurare l'uso delle risorse alle generazioni future.

11. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

12. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni per promuovere la conoscenza ed i contatti con altre culture e con altre comunità.

13. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria attività con gli altri Enti territoriali.

TITOLO 2^ - PARTECIPAZIONE

ART, 4

Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

- a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
- b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;
- c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

ART, 5

Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

ART. 6

Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 7

Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

ART. 8.

Consulte e Comitati

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

CAPO III – REFERENDUM

ART. 9

Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo, abrogativo e confermativo quali strumenti di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno una percentuale non inferiore al 10% (dieci per cento) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.
3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni per la raccolta di richiesta del referendum è stabilito in 200 (duecento) giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione del referendum;
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, fermo restando che, per la validità del referendum, è necessaria la partecipazione di almeno il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto in questo Comune.
7. L'Amministrazione Comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La Commissione neutra, istituita per ciascuna consultazione referendaria dopo la pronuncia di ammissibilità del quesito referendario da parte del Comitato dei Garanti, è formata da tre componenti di cui il Presidente scelto dalla Giunta Comunale tra giornalisti o pubblicisti iscritti al relativo Albo Professionale, un membro designato dal Gruppo di Maggioranza e uno dal Gruppo di Minoranza; nel caso di referendum propositivo o abrogativo la Commissione viene integrata da un componente indicato dal Comitato Promotore.
8. L'esito della consultazione referendaria vincola l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 10 – Esclusioni

1. Il Referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il Referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) allo statuto comunale (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 bis) ed al Regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli statuti delle Aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 11 - Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi nei termini temporali stabiliti all'art. 9 – comma 3) del presente Statuto.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 11 bis – Referendum confermativo delle modifiche allo Statuto Comunale

1. Ai sensi dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni previste nel sopracitato articolo 3 della L.R. 1/93 e ss.mm. fatto salvo quanto di seguito previsto:
- a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie. La presentazione della predetta richiesta di referendum determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, sino alla definizione del procedimento referendario;
 - b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum da parte del Comitato dei Garanti è espressa entro trenta giorni dalla presentazione;
 - c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10% (dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
 - d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;
 - e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di "CAVIZZANA" o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

c) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera b), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi;

d) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;

e) su ogni altra materia che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza .

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

ART. 13

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

ART. 14

Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

ART. 15

Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. **due** assessori, di cui uno avente le funzioni di vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore ad **uno**, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il

Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

ART. 16

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie . La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

ART. 17

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

ART. 18

Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

ART. 19

Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

ART. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo e con periodicità quindicinale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

ART. 21

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del

Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere comunale è tenuto a fornire al Sindaco, giustificazione delle proprie assenze alle sedute alle quali è formalmente convocato, almeno 12 ore prima di quella prevista per l'adunanza. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. . Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 22

Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adequata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

ART. 23

Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

ART. 24

Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;

b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

ART. 25

Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 22 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un' adeguata rappresentanza ad ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

ART. 26

Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

ART. 27

Opposizioni e ricorsi

E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

ART. 28

Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

ART. 29

Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

ART. 30

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART. 31

Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

ART. 32

Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Ufficio del Comune, che assumono la

responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

ART. 33

Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

ART. 34

Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente e in particolare rilascia le concessioni edilizie e le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale e vigila in materia edilizia e

di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessa in pristino di competenza comunale;

2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:

a) rilasciare le autorizzazioni;

b) adottare le ordinanze;

c) stipulare gli accordi ed i contratti;

d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART 35

Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;

b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;

c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;

d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;

e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

g) provvede all'individuazione del contraente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge indicando la rosa di nominativi delle ditte che parteciperanno all'eventuale confronto concorrenziale; quando invece è possibile operare mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei, la Giunta individua la ditta prescelta.

h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;

i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

ART. 36

Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le

responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

ART. 37

Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

ART. 38

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – ATTIVITA’
CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 39

Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 40

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

ART. 41

Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

ART. 42

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 43

I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

ART. 44

Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

ART. 45

Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 46

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

ART. 47

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

ART. 48

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :

a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;

b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;

c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

ART. 49

Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

ART. 50

Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

ART. 51

Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione

fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (*economico e patrimoniale*) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

ART. 52

Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 53

La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 54

Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

ART. 55

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare o richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

ART. 56

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 57

Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai

regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 58

Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolo vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

ART. 59

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15 comma 1 e 25 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

ART. 60

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione,

affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.